



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Reg. n. 034

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI
E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE
E SCOLASTICO

- All. D.D.C. n. 3 del 05/02/2002 -



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Nocciano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, beneficenza pubblica e scolastica attribuiti ai comuni con l'art.25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art.9 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e7o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, modificato con D.P.C.M. del 7 Maggio 1999.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che le facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Nocciano assicura:

-) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
-) un servizio di assistenza domiciliare;



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

- 3) assistenza materiale scolastica per i disabili;
- 4) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 5) una sistemazione in alloggio di emergenza, laddove disponga.

Art. 2- bis

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art.3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori;

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Fanno altresì parte del medesimo nucleo familiare i coniugi che hanno la



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

residenza anagrafica pur risultando a carico IRPEF di altre persone, nonché i figli minori di anni 18 facenti parte del nucleo familiare del genitore convivente, pur se a carico di altre persone ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio nella misura del 20%.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente;
- c) maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- d) maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo risiede in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza per un ammontare massimo di £ 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, in dipendentemente dal periodo di possesso nel periodo considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo ai 31 Dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per debito residuo, è detratto, se più favorevole e, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

di lire 100.000.000=. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art.4.

b) **Patrimonio mobiliare:**

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma del valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £ 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 6 Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Nocciano assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di £ 8.000.000 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.



ENTE

COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

Art. 7

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Nocciano attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Nocciano

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

superiore alla soglia di cui all'art.6.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata ai Servizi Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 Gennaio 1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la solidarietà Sociale, di cui al comma 6 dell'art.4 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 10

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art.2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare. —



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

Art. 11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro trenta giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.7.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Servizio Sociale sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a £ 500.000 mensili e per non più di dodici mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a £ 600.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale, secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa, secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al co-



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.



ENTE

Art. 14

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 15

Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) valutare gli interventi da effettuarsi in campo sociale sulla base del presente regolamento e verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti.

La Commissione è composta da:

- a) Sindaco, con funzioni di Presidente o suo delegato;
- b) un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
- c) Responsabile dei Servizi Sociali Comunali o suo delegato;
- d) Assistente Sociale;
- e) un rappresentante di un'organizzazione di volontariato.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal sindaco neo eletto o riconfermato.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione di almeno tre componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Esito del ricorso

Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre trenta giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Dirigente di Settore dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.17 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) a disabili per i quali sia stata accertata una grave minorazione tale da ridurre l'autonomia personale temporanea o permanente, ai sensi della legge n°104/92,



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

privilegiando i soggetti portatori di handicap che vivono da soli;

- b) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- c) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- d) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- e) a persone che versino in particolare stato di necessità.

La non autosufficienza deve essere comprovata dal parere della competente commissione sanitaria A.S.L..

Per l'ammissione al servizio è necessario che la percentuale di invalidità sia almeno dell'80% per l'anziano che vive solo ed almeno del 100% per l'anziano che convive con altro coniuge autosufficiente.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare non deve superare il costo del ricovero in struttura protetta.

Art. 18

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque del normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 19

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione dell'anziano;



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, etc...);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 20

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt.3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

L'ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato dalle condizioni socio-economiche, dal grado di disabilità (Commissione Sanitaria) e dall'età avanzata.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stese il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 22

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficeranno del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.	CONTRIBUTO
Fino a £ 8.000.000 (minimo vitale)	GRATUITO
Da £ 8.000.001 a £ 10.000.000	£ 1.500 ad ora
Da £ 10.000.001 a £ 12.000.000	£ 2.500 ad ora
Da £ 12.000.001 a £ 14.000.000	£ 3.500 ad ora
Da £ 14.000.001 a £ 16.000.000	£ 4.500 ad ora
Da £ 16.000.001 a £ 18.000.000	£ 7.000 ad ora
Da £ 18.000.001 a £ 20.000.000	£ 10.000 ad ora
Oltre £ 20.000.001	INTERO COSTO DEL SERVIZIO

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

Art. 23

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 24

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro dieci giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 16.

Art. 25

Assistenza domiciliare integrata

L'Assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone gravemente



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

ammalate.

Quando l'Unità di valutazione multidimensionale ammetta al servizio il paziente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art.17, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 26 Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art.25.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 27 Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 28 Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt.3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art.279 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 29

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di £. 5.000.000=; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del. Bene immobile;
- i beni mobili.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

Art. 30

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a £.10.000.000=;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 31

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota nella propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 32

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro dieci giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art.16.

CAPO VI

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 33

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

Art. 34

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, purché non per morosità;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 35

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art.3 e seguenti del presente regolamento;



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

ENTE

- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto da Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 36 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

Art. 37 Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio, nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.



ENTE

COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

Art. 38

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto di ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art.45 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente dei Servizi Sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art.8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 del reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE E SCOLASTICO.
Data 05/01/01	

L'anno duemilauno, il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 19.15 nella sala delle adunanze del Comune.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
DI RUPO DI FILIPPO GABRIELE	X		ANGELUCCI NICOLA	X	
DI GABRIELE ROBERTO	X		BUCCELLA EMORA	X	
DI GREGORIO GABRIELE FRANCO	X		RASETTA ALDINO VINCENZO	X	
DI GIANDOMENICO GABRIELLA	X		SCIPIONE ENZO		X
DI PROFIO VINCENZO	X		DI CRESCENZO EVANDRO ENRICO	X	
CUZZI FIORELLO	X		SELLER RENATO	X	
DI MEO GIUSEPPE	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Di Rupo Di Filippo Gabriele nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale dott. Fabrizio Bernardini;
- vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: //

La seduta è pubblica.

Il consigliere Rasetta ai sensi dell'articolo 19, 1° comma della legge 3 agosto 1999 n.65, chiede di astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione della deliberazione in quanto ritiene di avere un interesse personale agli interventi in materia di assistenza domiciliare.

Anteriormente alla trattazione abbandona i banchi ed esce dall'aula del consiglio.

Presenti 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 (TUEL) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare statuti e regolamenti;

VISTI l'articolo 25 del DPR 14 luglio 1977, n°616, e l'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n°142, con le successive modifiche ed integrazioni, che attribuiscono ai Comuni le funzioni nell'ambito dell'assistenza sociale e beneficenza pubblica;

CONSIDERATA la necessità di fissare, tramite uno specifico Regolamento Comunale, regole certe e precise per l'erogazione dei servizi assistenziali, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica degli utenti, indicati dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109, così come modificato dal D.P.C.M. 7 maggio 1999;

VISTO il Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale e scolastico, predisposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Città Sant'Angelo, in qualità di Ente Gestore Ambito n.33 Pescara Metropolitana, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 (TUEL);

CON voti:

astenuti 1 (Rasetta);

favorevoli 11 unanime;

DELIBERA

- DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, il Regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale e scolastico, predisposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Città Sant'Angelo, in qualità di Ente Gestore Ambito n.33 Pescara Metropolitana, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente;

3. **RISERVARE** ai responsabili degli uffici e dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
4. **DI INVIARE** la presente al Co. Re. Co. Abruzzo, sezione di Pescara, ai sensi dell'articolo 126 TUEL.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 05/01/01.

OGGETTO: Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e prestazione di servizi in campo sociale e scolastico.

In riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, il sottoscritto Segretario Comunale esprime il proprio **PARERE TECNICO FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000.

Nocciano, li 5/01/01

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabrizio Bernardini)



Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Gabriele Di Ruvo Di Filippo

G. Di Ruvo Di Filippo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabrizio Bernardini

F. Bernardini

Comitato di Controllo - Sezione di Pescara
Prot. N. 51
Data 09/01/2001
COMUNITA' SENZA CLASSE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RUVO DI FILIPPO BERNARDINI
Pescara, li 09/01/2001

N. del reg. 04 li 09 GEN. 2001

La presente deliberazione viene affissa in data
odierna all'albo pretorio comunale.

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09 GEN. 2001 al 24 GEN. 2001, comune prescritto dall'art.124, comma 1° del D.Lgs n.267/2000, senza reclami;
- è stata trasmessa, con lettera n. _____ di prot. in data _____, ai signori Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.°267/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. _____ di prot. in data _____, al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale, art. 127, comma 3, D.Lgs. n.°267/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. _____ di prot. in data _____, al Prefetto di Pescara, ai sensi dall'art. 135, comma 2, D.Lgs. n.°267/2000;

Nocciano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.°267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto al Co.Re.Co., senza che sia stata comunicata e, nello stesso termine, trasmessa l'adozione di un provvedimento di annullamento (art.134, comma 1, D.Lgs n.°267/2000);
- avendo l'Organo di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità(art.134, comma 1, D.Lgs n.°267/2000);

Nocciano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Nocciano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE